



COMUNE DI PALERMO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO DI STAFF DEL COMANDANTE
UO Coordinamento Generale

REGINT/2018/ 9348 - P/STCG

Palermo, 08/02/2018

Referente per l'istruttoria: Comm. Rosario Giacchino Corbo
Estensore: Isp. C. Lorenzo Cappellano

Oggetto: Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c) e d) e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 - CIRCOLARE N. 3 DEL 2018.

Alle Segreterie dei Servizi

Per opportuna conoscenza e la diffusione al personale di PM, si invia in riproduzione la nota di pari oggetto, Prot. n. 2256/REGINT del 7 febbraio c.a., con cui l'UO Studi e Fondi Extracomunali informa, passandone in rassegna i contenuti ed attuando un parallelismo con il previgente disciplina, dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, pubblicato sulla GURI n. 8 datata 11.01.2018, recante la riforma delle intercettazioni.

Il Comandante
Dott. Gabriele Marchese



COMUNE DI PALERMO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Staff del Comandante
U.O. studi e fondi extracomunali
Tel. 091 - 6954267
P.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 2256 /REGINT

Palermo, 7.2.2018

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

**Circolare n. 2018
Informativa**

All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDI

Materia	Polizia Giudiziaria e Sicurezza
Oggetto	<i>Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82,83 e 84, lettere a),b),c) d), ed e), della legge 23 giugno 2017, n.103</i>

Il 26 gennaio è entrato in vigore (tuttavia per la maggior parte delle disposizioni si dovrà attendere il **prossimo 26 luglio**) il decreto legislativo **29 dicembre 2017, n. 216**, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 8 del 11.01.2018, recante la **riforma delle intercettazioni**.

Il D.Lgs. in oggetto è stato emesso in attuazione della delega conferita al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (con la legge 23 giugno 2017 n. 103, la c.d. "riforma Orlando") e si compone di n. 9 articoli.

L'articolo 1 del D.Lgs. in esame modifica il codice penale, introducendo **l'articolo 617-septies**, concernente **il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente**.

Il delitto predetto è collocato nel titolo relativo ai delitti contro la persona (XII), nel capo dedicato ai delitti contro la libertà individuale (III) e nella specifica sezione contenente i delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623-bis), subito dopo il delitto falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies).

L'illecito è commesso da **chiunque**, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, **diffonda con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente**, di incontri privati o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche e telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.

La pena è fissata in **quattro anni di reclusione**, e il delitto sarà punibile a querela della persona offesa.

Tuttavia, la punibilità sarà esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni derivi in via diretta e immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Ciò significa che determinate comunicazioni possono essere diffuse se sussistono i presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, inteso come diritto alla pubblica



conoscenza per effetto della rilevanza del fatto e dei soggetti coinvolti, sempre nei limiti del principio della continenza.

L'art.1 unitamente all'art.6 sono le uniche disposizioni del D.Lgs. n. 216/2017 che sfuggono al differimento temporale ed **entrano in vigore il 26.01.2018.**

Art.617-septies
Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

L'art.2 , comma 1, lett.a), attua le disposizioni contenute nella legge di delega (art.1, comma 84, lett.a) relative alla *riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito* introducendo delle modifiche all'art.103 del c.p.p.che rafforzano quanto già previsto, in particolare viene stabilito il **divieto di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore**, con la conseguente **inutilizzabilità delle relative acquisizioni**, stabilendo che, allorquando le comunicazioni e le conversazioni siano comunque intercettate, il loro contenuto non potrà essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni devono essere indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, anche e soprattutto in vista della futura distruzione secondo quanto previsto dal c.p.p. per le intercettazioni inutilizzabili.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p style="text-align: center;">Art. 103 c.p.p. (Garanzie di libertà del difensore).</p> <p>1. -6. (Omissis).</p> <p>7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103 c.p.p. (Garanzie di libertà del difensore).</p> <p>1 -6. (Omissis).</p> <p>7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.</p>

L'art.2 , comma 1, lett.b), introduce una novità **all'art. 114 n del c.p.p.** in particolare **viene vietata la pubblicazione**, anche parziale, degli **atti non più coperti dal segreto** fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. La novella legislativa, tuttavia, introduce un'eccezione coinvolgente l'ordinanza cautelare di cui all'art. 292 c.p.p. consentendo, in tal modo, alla



stampo di accedere al provvedimento depositato una volta che le parti ne abbiano avuto copia.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.114 C.P.P. Divieto di pubblicazione di atti e immagini</p> <p>1. (Omissis) 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, 3-7 (Omissis)</p>	<p>Art.114 C.P.P. Divieto di pubblicazione di atti e immagini</p> <p>1. (Omissis) 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292. 3-7 (Omissis)</p>

Sempre all'art.2, comma 1, lett.d), il legislatore è intervenuto introducendo all'art.268 c.p.p. i commi 2-bis e 2-ter, in particolare il comma 2-bis che vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle concernenti dati personali definiti sensibili dalla legge, imponendo che nel verbale siano indicate solo l'ora e il dispositivo su cui la registrazione risulta essere intervenuta. Il pubblico ministero (di seguito P.M.) è informato dalla polizia giudiziaria, al fine di verificare l'irrilevanza delle conversazioni e delle comunicazioni. L'ufficiale di polizia giudiziaria ha l'obbligo di informare il P.M., con apposita annotazione ai sensi dell'art.357 c.p.p., nel caso in cui sorga il dubbio se procedere a trascrivere nel verbale tale conversazioni.

E appena il caso di ricordare che l'ufficiale di polizia giudiziaria è un mero delegato all'ascolto e sul P.M., quale organo delegante, incombe il dovere di non trascrivere le comunicazioni e le conversazioni nel c.d."brogliaccio" irrilevanti o inutilizzabili dando le opportune istruzioni all'U.P.G. delegato

A tal uopo il nuovo comma 2-ter prevede che il P.M., con decreto motivato, può disporre la trascrizione delle comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2- bis, quando riconosce l'importanza delle stesse in ordine ai fatti di prova, e anche di quelle relative a dati personali sensibili se le ritiene, oltre che rilevanti, necessarie ai fini di prova.

L'art.2, comma 2), sostituisce il previgente comma 4 dell'art.268 eliminando il riferimento al deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni, che sarà disciplinato dall'art. 268-bis, e prevedendo che i verbali e le registrazioni siano conservati, a partire dal termine di conclusione delle operazioni, nell'archivio riservato presso l'ufficio del P.M. La trasmissione al P.M. deve essere effettuata immediatamente dopo la scadenza del termine per lo svolgimento delle operazioni indicato nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga delle operazioni.

La nuova disposizione prevede che il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni sia disposto con decreto del P.M. nel caso in cui, in ragione della complessità delle indagini, la prosecuzione delle operazioni rende necessario che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Il P.M. con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.

Sempre l'art.2 abrogando i commi 5,6,7, e 8 dell'art.268 c.p.p. elimina le disposizioni che disciplinano la selezione del materiale oggetto di intercettazione la c.d. "udienza di stralcio".




Dalla lettura combinata degli artt.267 e 268 c.p.p. si evince che quando l'U.P.G. che effettua l'intercettazione ascolta una comunicazione ritenuta irrilevante o relativa a dati sensibili, non la trascrive neanche sommariamente (art.268,comma 2-bis,c.p.p.).

L'U.P.G. dovrà annotare, anche sommariamente, i contenuti di quelle comunicazioni e conversazioni affinché il P.M. sappia che è stata effettuata questa scelta. (art.267, comma 4, c.p.p.) e possa compiere valutazioni diverse chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni (art.268, comma 2-ter).

Con riguardo alle comunicazioni o conversazioni considerate irrilevanti dalla polizia giudiziaria va evidenziata la distinzione dal punto di vista lessicale tra trascrizione sommaria (espressamente vietata) e annotazione sommaria (necessaria per capire se la comunicazione o conversazione possa essere utile ai fini dell'indagine).

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.268 C.P.P.</p> <p>Esecuzione delle operazioni</p> <p>1-2 (Omissis)</p> <p>3.-3-bis (Omissis)</p> <p>4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.</p> <p>5.-8. (Omissis)</p>	<p>Art.268 C.P.P.</p> <p>Esecuzione delle operazioni</p> <p>1-2 (Omissis).</p> <p>2-bis. E' vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.</p> <p>2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.</p> <p>3.-3-bis (Omissis)</p> <p>4.I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.</p> <p>5. (abrogato)</p> <p>6. (abrogato)</p> <p>7. (abrogato)</p> <p>8. (abrogato)</p>



L'art.3, introducendo tre nuovi articoli nel codice procedura penale disciplina ex novo la materia sul **deposito degli atti** riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale d'ascolto. La nuova disciplina ha optato per una procedura bifasica:

- a) **la fase del deposito** dei verbali e delle registrazioni con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione (art. 268 c.p.p.-bis);
- b) **la fase dell'acquisizione** del materiale intercettato al **fascicolo delle indagini**, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal P.M. a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contraddittorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare (artt. 268-ter e 268- quater c.p.p.).

Per quanto riguarda la **fase del deposito**, dei verbali e le registrazioni il nuovo **art.268-bis** c.p.p. prevede che:

- entro **cinque giorni** dalla conclusione delle operazioni, il P.M. **deposita** i verbali e le registrazioni, unitamente alle **annotazioni** della polizia giudiziaria circa le conversazioni irrilevanti e contenenti dati sensibili, e **forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazione informatiche o telematiche che ritiene rilevanti** a fini di prova (**comma 1**). Tra il materiale oggetto del deposito sono comprese le annotazioni a cui la polizia giudiziaria è tenuta per informare il P.M. sui contenuti di conversazioni che potrebbero, data la loro irrilevanza, non essere trascritte nel verbale;
- del deposito dei verbali e delle registrazioni viene dato **immediato avviso ai difensori** delle parti, che potranno esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco, ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (**comma 2**). Rispetto alla previgente normativa oggi i difensori possono subito sapere quali sono le conversazioni che il P.M. ritiene rilevanti ai fini dell'accusa.
- La riforma conferma la previsione che consente al P.M. di ritardare il deposito quando da esso possa derivare un pregiudizio grave alle indagini (**comma 3**).

Art. 268-bis
Depositio di verbali e registrazioni

1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.
2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.

Per quanto riguarda l'**acquisizione del materiale intercettativo al fascicolo delle indagini**, tenuto presso l'ufficio del P.M. l'**art.268-ter** c.p.p. prevede quanto segue:

- se il P.M. ha utilizzato le intercettazioni per motivare una richiesta di misura cautelare, poi disposta dal giudice, provvede lui stesso all'acquisizione delle intercettazioni al fascicolo, inserendovi i verbali egli atti ad esse relativi (**comma 1**).



Se invece il giudice nega la misura cautelare, l'acquisizione della documentazione al fascicolo segue la procedura ordinaria;

- **dal deposito** del materiale nella segreteria del P.M., scattano i **5 giorni** di tempo entro i quali il **P.M. deve richiedere al giudice l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche che ha inserito nell'elenco**, dando comunicazione della richiesta ai difensori (**comma 2**);
- **dal deposito** del materiale da parte del P.M. scattano anche i **10 giorni concessi ai difensori** per eventualmente **richiedere al giudice** l'acquisizione di comunicazioni o conversazioni dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ulteriori - non contenute nell'elenco del P.M. - o l'eliminazione di quelle contenute nell'elenco del P.M. che reputino inutilizzabili o irrilevanti e dunque non trascrivibili. La nuova disposizione legislativa non specifica la durata del deposito ma concede alla difesa 10 giorni per prendere cognizione delle intercettazioni e avanzare richieste diverse da quelle del P.M. (**comma 3**). La richiesta del difensore è depositata nella segreteria del P.M. che la trasmette immediatamente al giudice (**comma 4**);
- sia l'accusa che la difesa hanno la possibilità di integrare e modificare le proprie richieste al giudice, fino a che questi non decide (**comma 5**);
- il P.M. potrà cambiare avviso sulla rilevanza di alcune intercettazioni e chiedere conseguentemente al giudice di eliminare dal fascicolo gli atti che, per elementi sopravvenuti, ritiene irrilevanti (**comma 6**). Siamo nella fase c.d. "**incidente di stralcio**".

Art. 268-ter c.p.p.
Acquisizione al fascicolo delle indagini

1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori.

3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni.

4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice.

5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.

6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.



L'art.268-quater c.p.p. stabilisce che il giudice competente a decidere dell'acquisizione è il G.I.P. che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni (**comma 6**). Egli **decide entro 5 giorni dalla presentazione delle richieste** (**comma 1**). La riforma prevede dunque che entro 20 giorni dalla conclusione delle operazioni possa essere presa la decisione sull'acquisizione degli atti al fascicolo delle indagini preliminari (5 giorni per depositare il materiale in segreteria, cui si aggiungono 10 giorni per formulare le richieste al giudice, cui sia aggiungono 5 giorni per decidere). Solo in caso di udienza di selezione del materiale (ipotesi eventuale rimessa alla valutazione del giudice) i termini possono prolungarsi di ulteriori 5 giorni.

Il giudice, in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, può decidere con ordinanza quali intercettazioni acquisire tra quelle richieste e può disporre anche d'ufficio lo stralcio delle intercettazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione, potendo anche procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni (**comma 1**).

Rispetto alla normativa vigente, in base alla quale "il PM e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima", oggi la nuova formulazione consente al giudice di decidere con un **contraddittorio** tra le parti **esclusivamente cartolare**. Se il giudice reputa invece necessario un pieno contraddittorio tra le parti, fissa entro 5 giorni un'**udienza** della quale dà tempestivo avviso alle parti (**comma 2**).

All'esito della camera di consiglio o dell'udienza, gli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni acquisite sono **inseriti nel fascicolo** delle indagini, e su essi **viene meno il segreto istruttorio**. Se il giudice ha ammesso l'acquisizione di conversazioni ritenute irrilevanti dal P.M. ai sensi dell'art. 268, comma 2-bis, ne ordina la sommaria trascrizione del contenuto delle comunicazioni o conversazioni, a cura del P.M. (**comma 3**).

I difensori possono ottenere la trasposizione su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati delle registrazioni acquisite al fascicolo, e possono estrarre copia dei verbali di trascrizione delle conversazioni o comunicazioni intercettate (**comma 4**).

Gli atti e i verbali relativi alle intercettazioni non acquisite sono restituiti al P.M. per la conservazione nell'archivio riservato (**comma 5**).

Art. 268-quater c.p.p.
Termini e modalità della decisione del giudice

1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione. A tal fine può procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni.
2. Quando necessario, l'ordinanza e' emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.
3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.
4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali



delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.

5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1.
6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.

La **lettera c) dell'art. 3** modifica l'**art. 269 c.p.p.** relativo alla **conservazione della documentazione** attribuendo al P.M. la responsabilità della riservatezza della documentazione relativa alle intercettazioni.

La novella legislativa prevede che:

- i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, siano integralmente conservati presso **l'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del P.M.** che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni e siano coperti da segreto (**comma 1**);
- al G.I.P. e al difensore dell'imputato è consentito accedere all'archivio riservato del P.M. e ascoltare le registrazioni o comunicazioni (**comma 1**);
- i verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle indagini ex art.373, comma 5,c.p.p. non sono più coperti da segreto (**comma 1-bis**);
- gli interessati, a tutela della riservatezza, possano chiedere al giudice che ha autorizzato l'intercettazione la distruzione delle registrazioni non acquisite al fascicolo.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.269 c.p.p. Conservazione della documentazione</p> <p>1.I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.</p> <p>2.Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo .</p> <p>3. (omissis).</p>	<p>Art.269 c.p.p. Conservazione della documentazione</p> <p>1.I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.</p> <p>1-bis.- Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.</p> <p>2.Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite; al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo .</p> <p>3. (omissis).</p>



Con la **modifica dell'art.291 c.p.p.**, prevista dall'art.3,comma, lett.e), del decreto in commento, il legislatore ha stabilito che il P.M., nel richiedere la misura cautelare al giudice, alleghi anche i verbali nei quali è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate, purché si tratti di comunicazioni rilevanti (**comma 1**). Soltanto quando sia necessario, il P.M. riproduce i brani essenziali delle comunicazioni o conversazioni intercettate (**comma 1-ter**).


La riforma dunque consente la trascrizione integrale in presenza di due requisiti:
a) deve trattarsi di passaggi essenziali di una comunicazione o conversazione;
b) la trascrizione deve essere necessaria alla motivazione della misura cautelare.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.291 c.p.p. Procedimento applicativo</p> <p>1.Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. 1 bis. (Omissis). 2. (Omissis) 2 bis. (Omissis)</p>	<p>Art.291 c.p.p Procedimento applicativo</p> <p>1.Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 2688, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. 1 bis. (Omissis). 1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. 2.-2.bis. (Omissis)</p>

Con la **modifica dell'art. 292 c.p.p.**, operata dall'art.3, comma 1, lett.f), del D.Lgs. n.216/2017, la riforma dispone che solo i brani essenziali delle conversazioni intercettate possano essere riprodotti nell'ordinanza e solo quando gli stessi siano necessari per esporre le esigenze cautelari o gli indizi (**comma 2-quater**).

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.292 c.p.p. Ordinanza del giudice</p> <p>1-2-ter (Omissis) 3.(Omissis)</p>	<p>Art.292 c.p.p Ordinanza del giudice</p> <p>1-2-ter (Omissis) 2-quater. Quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali. 3.(Omissis)</p>

Con la **modifica** inserita dall'art.3, comma 1, lett.g),all'art. **293 c.p.p.**, oggi il difensore ha il diritto di esaminare e copiare, i verbali delle comunicazioni intercettate e di ottenere la trasposizione della registrazione su un idoneo supporto alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.




Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.293 c.p.p. Adempimenti esecutivi</p> <p>1,1-bis, 1-ter,2 (Omissis) 3.Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. 4. (Omissis)</p>	<p>Art.293 c.p.p. Adempimenti esecutivi</p> <p>1,1-bis, 1-ter,2 (Omissis) 3.Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. 4. (Omissis)</p>

La lett. *h*) dell'art.3 del D.Lgs. in commento **modifica l'art. 472 c.p.p.**, riguardante il dibattimento a porte chiuse, prevedendo che si proceda a porte chiuse quando le parti avanzano in dibattimento la richiesta di acquisizione di conversazioni o comunicazioni ulteriori rispetto a quelle già inserite nel fascicolo.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.472 c.p.p. Casi in cui si procede a porte chiuse</p> <p>1.Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. 2,3,3bis-4 (Omissis).</p>	<p>Art.472 c.p.p. Casi in cui si procede a porte chiuse</p> <p>1.Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all'articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale. 2,3,3bis-4 (Omissis).</p>

Il legislatore all'art.3 lettera *m*), introduce nel codice di procedura penale **l'art. 493-bis**, con il quale disciplina, la **trascrizione delle intercettazioni**. La trascrizione è disposta dal giudice su richiesta delle parti. La trascrizione è effettuata con le forme, e nei modi e con le garanzie della perizia. L'art. 493-bis, inoltre, consente (**comma 3**) alle parti di estrarre copia delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe.



Art. 493-bis c.p.p.

Trascrizione delle intercettazioni

- Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.
- Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.
- Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.

L'art. 4 del D.Lgs. n.216/2017, introduce delle modifiche agli artt. 266, 267, 268, 270 e 271 del c.p.p. in materia di **intervettazioni mediante inserimento di captatore informatico.**

Il captatore informatico secondo quanto definito dalla Corte di Cassazione Sez.Unite con la sentenza n.26889 del 28.04. 2016 è un **è un software**, del tipo definito simbolicamente **trojan horse**, che viene installato in un dispositivo del tipo *target* (un *computer*, un *tablet* o uno *smartphone*), di norma a distanza e in modo occulto, per mezzo del suo invio con una mail, un sms o un'applicazione di aggiornamento.

Il software è costituito da due moduli principali:

- il primo(*server*) è un programma di piccole dimensioni che infetta il dispositivo bersaglio;
- il secondo (*client*) è l'applicativo che il virus usa per controllare detto dispositivo.

Uno strumento tecnologico di questo tipo consente lo svolgimento di varie attività e precisamente:

- di captare tutto il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo "infettato" (navigazione e posta elettronica, sia web malici, che out look);
- di attivare il microfono e, dunque, di apprendere per tale via i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il soggetto che ha la disponibilità materiale del dispositivo, ovunque egli si trovi;
- di mettere in funzione la web camera, permettendo di carpire le immagini;
- di perquisire lo hard disk e di fare copia, totale o parziale, delle unità di memoria del sistema informatico preso di mira;
- di decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (*keylogger*) e visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio (*screenshot*);
- di sfuggire agli antivirus in commercio.

I dati raccolti sono trasmessi, per mezzo della rete internet, in tempo reale o ad intervalli prestabiliti ad altro sistema informatico in uso agli investigatori.

Utilizzando il programma informatico sopra descritto - inoculato su un telefono cellulare, un tablet o un PC portatile - è possibile anche cogliere i dialoghi tra presenti, e in tal caso le intercettazioni diventano "*ambientali*".

La lettera a) dell'art.4 interviene sull'**art. 266 c.p.p.**, per specificare che in tutti i casi in cui sono consentite le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, è consentito procedervi anche con l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile (**comma 2**).

Inoltre il nuovo **comma 2- bis** prevede che questa **forma di intercettazione sia sempre consentita**, e dunque anche nei luoghi di privata dimora indipendentemente dall'attualità dell'attività criminosa, quando **si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater**.



Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.266 c.p.p. Limiti di ammissibilità</p> <p>1.(Omissis) 2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.</p>	<p>Art.266 c.p.p. Limiti di ammissibilità</p> <p>1.(Omissis) 2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.</p> <p>2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.</p>

La novella legislativa modifica anche l'**art. 267 c.p.p.**, prevedendo che il **decreto** che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante l'inserimento del captatore informatico debba **indicare le ragioni che rendono necessarie questa particolare modalità** per lo svolgimento delle indagini e, se si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, anche **i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, nei quali è possibile attivare il microfono (comma 1)**.

La novella prevede, altresì, che in caso d'**urgenza**, il **P.M.** con **decreto motivato**, possa procedere all'intercettazione con il captatore informatico, in attesa della convalida del giudice, solo se indaga per uno dei gravi delitti elencati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater. Il **P.M.** quando procede in via d'**urgenza** deve comunque specificare nel provvedimento che dispone l'intercettazione le ragioni che rendono necessario l'avvio delle operazioni prima del provvedimento del giudice. **Il giudice dovrà convalidare entro 48 ore** il decreto del **P.M.**, pena l'impossibilità di proseguire l'intercettazione e l'inutilizzabilità dei risultati conseguiti *medio tempore*.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art.267 c.p.p. Presupposti e forme del provvedimento</p> <p>1.Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.</p> <p>1-bis. -2 (Omissis) 3-5 (Omissis)</p>	<p>Art.267 c.p.p. Presupposti e forme del provvedimento</p> <p>1.Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e</p>




	<p>3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e' consentita l'attivazione del microfono.</p> <p>1-bis - 2(Omissis)</p> <p>2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto e' trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.</p> <p>3-5 (Omissis)</p>
--	---

La modifica apportata all'**art. 268 c.p.p.**, sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione, prevede che, per le operazioni di **avvio e cessazione** delle registrazioni mediante captatore informatico, **l'ufficiale di polizia giudiziaria** possa **avvalersi di tecnici ausiliari (comma 3-bis)**.

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art. 268 Esecuzione delle operazioni</p> <p>1-3 (Omissis)</p>	<p>Art. 268 Esecuzione delle operazioni</p> <p>1-3 (Omissis)</p> <p>3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'art. 348, comma 4.</p>

Per quanto riguarda l'**utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni** in altri procedimenti penali la lettera *d*) del primo comma dell'art.4 del decreto legislativo in esame introduce all'**art.270 c.p.p** il **comma 1-bis** che stabilisce che i risultati delle intercettazioni tra presenti effettuate con captatore informatico su dispositivo elettronico informatico non possono essere utilizzate per la prova di reati diversi da quelli per i quali l'intercettazione è stata utilizzata, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.



Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art. 270 Utilizzazione in altri procedimenti</p> <p>1 (Omissis) 2-3 (Omissis)</p>	<p>Art. 270 Utilizzazione in altri procedimenti</p> <p>1 (Omissis) 1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza. 2-3 (Omissis)</p>

Il legislatore relativamente ai **divieti di utilizzazione delle intercettazioni** previsto dall'art.**271 c.p.p.** ha stabilito l'inutilizzabilità, senza eccezioni, dei dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico o al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel provvedimento autorizzativo (**comma 1-bis**). Tale documentazione inutilizzabile dovrà essere distrutta. Il giudice potrà disporre la distruzione, salvo che la documentazione costituisca corpo del reato, in ogni stato e grado del processo (**comma 3**).

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art. 271 Divieti di utilizzazione</p> <p>1.(Omissis) 2.(Omissis) 3.In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato</p>	<p>Art. 271 Divieti di utilizzazione</p> <p>1 (Omissis) 1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.. 3 In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.</p>

L'art. 5 del D.Lgs. n. 216 del 2017, interviene sulle **disposizioni di attuazione del codice di procedura penale**. In particolare, la lett. a) modifica l'art. 89 disp.att.c.p.p. riguardante il verbale e i nastri registrati delle intercettazioni tra presenti effettuati con captatore informatico, prevedendo che:

- il verbale deve indicare il **tipo di programma impiegato e i luoghi** in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni (**comma 1**);
- possono essere utilizzati i programmi corrispondenti ai requisiti tecnici fissati da un decreto del Ministro della giustizia (**comma 2-bis**),
- le **comunicazioni** intercettate devono essere **direttamente trasferite** verso gli **impianti della procura della Repubblica**, con costante verifica della sicurezza e



dell'affidabilità della rete di trasmissione e della corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato (**comma 2-ter**).

Se il trasferimento contestuale dei dati intercettati è impossibile, il verbale dovrà motivare le ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate(**comma 2-quater**).

Al termine delle operazioni, il **captatore** deve essere **disattivato e reso inservibile**, dando atto delle operazioni nel verbale (**comma 2-quinquies**).

Testo Previgente	Testo Attuale
<p>Art. 89 disp.att.c.p.p. Verbale e nastri registrati delle intercettazioni</p> <p>1. Il verbale delle operazioni previsto dall'art. 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. 2.(Omissis)</p>	<p>Art. 89 disp.att.c.p.p. Verbale e nastri registrati delle intercettazioni</p> <p>1. Il verbale delle operazioni previsto dall'art. 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. 2.(Omissis). 2-bis. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. 2-quater. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da'atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. 2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da</p>



renderlo inidoneo a successivi impieghi.
Dell'operazione si da' atto nel verbale.

Il neo aggiunto **art.89-bis** alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al c.p.p inserito dall'art.5 lett.b), disciplina il c.d. archivio riservato delle intercettazioni.

Nell'archivio riservato delle intercettazioni, infatti, saranno **custoditi** le **annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni** a cui afferiscono. La gestione e la custodia dell'archivio avviene sotto la sorveglianza del procuratore della Repubblica. Al predetto archivio potranno accedere il giudice che procede e i suoi ausiliari, il P.M. e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in un apposito registro con indicata data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.

Art. 89-bis dis.att.c.p.p.
Archivio riservato delle intercettazioni

1. Presso l'ufficio del pubblico ministero e' istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L'archivio e' gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impedisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.

L' **art. 92** delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come novellato dall'**articolo 5, comma 1, lett.c**), del decreto legislativo in commento ha previsto che il giudice della cautela, contestualmente alla trasmissione al P.M. dell'ordinanza con la quale ha disposto la misura ai fini della sua esecuzione, restituisca al P.M. gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili. Tali atti dovranno essere conservati nell'archivio riservato della procura.

Testo Pre vigente	Testo Attuale
<p>Art. 92 disp.att.c.p.p. Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare 1 (Omissis)</p>	<p>Art. 92 disp.att.c.p.p. Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare 1.(Omissis) 1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e</p>



conversazioni intercettate ritenute dal giudice
non rilevanti o inutilizzabili.

L'art. 6 del decreto legislativo in esame dà attuazione al principio di delega relativo alla **semplificazione delle condizioni di impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.**

A tal fine, la novella legislativa individua tali delitti nei **delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (artt. da 314 a 335-bis c.p.) puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.**

Si tratta, in astratto, delle seguenti fattispecie:

- art. 314. Peculato
- art. 317. Concussione
- art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari
- art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 322. Istigazione alla corruzione, nelle forme dell'induzione ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 322-bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

Il comma 1 prevede che **quando si procede per uno dei predetti delitti, si possono effettuare le intercettazione anche in deroga all'art.267 c.p.p.** (art.13 D.L. n.152/91), cioè in assenza di gravi indizi di reato, essendo sufficienti indizi di reato, e del requisito dell'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, l'intercettazione non deve essere indispensabile ma necessaria,

Il comma 2 prevede per i predetti delitti la possibilità di effettuare le intercettazioni ambientali a mezzo di captatore informatico in luoghi di privata dimora solo quando vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo una attività criminosa.

L'art.9, comma 1, prevede che le disposizioni contenute negli artt.2,3,4,5 e 7, si potranno applicare alle operazioni di intercettazione autorizzate, trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente D.Lgs. (26 luglio 2018)

L'art.9, comma 2, stabilisce che le disposizioni contenute all'art.2, comma 1, lettera b), acquistano efficacia decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente D.Lgs. (26.01.2019).



IL COMANDANTE

Dott. G. Marchese